

“PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’ UNIONE EUROPEA”
- Sentenza del 18/07/2007, Causa C-277/05 -

La Corte di Giustizia Europea ha recentemente statuito che **le somme versate a titolo di caparra nell’ambito di contratti relativi a prestazioni alberghiere soggette a IVA devono essere considerate, qualora il cliente si avvalga della facoltà di disdetta consentitagli e le somme stesse siano trattenute dall’albergatore, quali indennità forfetarie di recesso versate ai fini del risarcimento del danno subito per effetto della rinuncia del cliente**, senza che sussista un nessun nesso diretto con un qualsivoglia servizio reso a titolo oneroso, **non sono soggette all’IVA.**

L’antefatto

Una società con sede in Francia che svolge attività di gestione di stabilimenti termali, prestazioni alberghiere e ristorazione percepisce acconti versati dai clienti a titolo di caparra versati dai clienti per la prenotazione dei servizi prescelti.

A seguito di una verifica, le autorità fiscali francesi ritennero che le caparre trattenute dalla società, in caso di rinuncia del cliente, dovessero essere assoggettate ad IVA. poiché esse costituirebbero il corrispettivo della prestazione consistente nella ricezione della prenotazione, nella creazione della relativa posizione contabile della società, il Consiglio di Stato francese decideva di sottoporre alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale sul corretto trattamento IVA delle somme versate a titolo di caparra nell’ambito di contratti di acquisto di prestazioni di servizi soggette ad IVA.

La conclusione

La Corte giunge a tale conclusione considerando innanzitutto che la caparra, essendo conseguenza della disdetta del cliente a risarcire l’albergatore, non costituisce la remunerazione percepita dall’albergatore a titolo di corrispettivo di un servizio autonomo ed identificabile e pertanto né il versamento e né il trattenimento ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE- che ha sostituito la direttiva 77/388/CEE del 17.05.1977- in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra d’affari, e quindi non fa parte della base imponibile IVA.

Considerazioni e deduzioni

Il giudizio in commento è molto importante poiché esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le Imprese che richiedono al cliente il pagamento di una caparra al momento della prenotazione del servizio **incluso anche i contratti per la compravendita di pacchetti e servizi turistici.**

Si può quindi dedurre che in ipotesi di disdetta da parte del cliente, la caparra trattenuta **dall’Agenzia di Viaggio Organizzatrice del pacchetto e/o servizio turistico deve essere considerata**, in base al dispositivo della Sentenza in commento, fuori computo della base imponibile, trattandosi appunto di un risarcimento forfetario per il danno subito dall’Agenzia Organizzatrice.

Tale fattispecie è pertanto fuori dall’ambito di applicazione del regime speciale IVA delle Agenzie di Viaggio e Turismo (art. 74-ter del DPR n. 633/72), ricadendo invece nel disposto dell’art. 15, comma 1, punto 1, del DPR n. 633/72.

FINE

